



12491-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 03.02.2021

SENTENZA
N. SEZ. 219

REGISTRO GENERALE
N. 32535/2020

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Matilde CAMMINO	Presidente
Dott. Sergio DI PAOLA	Consigliere
Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI	Rel. Consigliere
Dott. Ignazio PARDO	Consigliere
Dott. Giuseppe SGADARI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

nel procedimento a carico di

(omissis) nato il 1 (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/07/2020 del TRIBUNALE DI PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 24/7/2020 il Tribunale di Palermo annullava per difetto di gravità indiziaria l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini

preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione per un anno a ' (omissis) , sottoposto a indagini per concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l (omissis) , condannato per il delitto ex art. 416 *bis* cod. pen., aveva attribuito fittiziamente la titolarità delle quote sociali e dell'amministrazione della società (omissis) alla cognata; il contributo concorsuale di (omissis) sarebbe consistito nell'aver accettato il ruolo di direttore sanitario della società al fine di celare la presenza di (omissis)

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, chiedendone l'annullamento per contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente osserva che la contestazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori aveva ad oggetto le quote di una società in fase di costituzione e non già costituita, non essendo poi richiesta, ai fini della integrazione del reato, la prova della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'avviamento della società, peraltro effettivamente sostenute dallo stesso (omissis), come emerso dal contenuto di una conversazione intercettata, richiamata dal Tribunale.

L'indagato, poi, aveva fornito un contributo nella fase prodromica all'attribuzione fittizia, fornendo un apporto operativo ad (omissis), sottostando alle sue direttive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con un motivo generico e comunque infondato.

2. Il ricorrente non si è confrontato con la dirimente argomentazione svolta nell'ordinanza impugnata, per nulla carente e contraddittoria, secondo la quale, allo stato, non risulta dimostrato che il capitale della costituenda società fu mai versato e che la stessa avesse mai operato, essendone stato formalizzato lo scioglimento dopo appena un mese e mezzo, come risulta anche dalla ordinanza genetica (pag. 39).

Infatti, ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori è indispensabile l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, cosicché, ad esempio, non assume rilievo il simulato trasferimento dei compiti di amministrazione di una società, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di

misure di prevenzione patrimoniali (cfr., ad es., Sez. 2, n. 29633 del 29/5/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655).

La nozione di «altre utilità» non può essere dilatata sino al punto da ricomprendervi "il contributo d'opera o lo sfruttamento di relazioni personali", circostanze evocate dal Pubblico Ministero, rimaste peraltro in uno stato embrionale, in assenza di un'attività imprenditoriale della società, costituita senza l'apporto di beni o capitale.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 3 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1 APR 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

